



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

- VISTO** il decreto dirigenziale 236/10 del 30 novembre 2010, concernente le disposizioni a carattere generale relative ai concorsi per l'ammissione alle Accademie delle Forze armate nell'anno accademico 2011-2012;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Marco Brusco a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto,

DECRETA

CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI
DELL'ACCADEMIA NAVALE NELL'ANNO ACCADEMICO 2011-2012

Articolo 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di 120 (centoventi) allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale per l'anno accademico 2011-2012, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse. I posti disponibili sono così ripartiti:
 - a) 111 (centoundici) per i sottotenenti Corpi:
 - 1) 57 (cinquantasette) per il Corpo di stato maggiore;
 - 2) 17 (diciassette) per il Corpo del genio navale;
 - 3) 7 (sette) per il Corpo delle armi navali;
 - 4) 10 (dieci) per il Corpo di commissariato militare marittimo;
 - 5) 20 (venti) per il Corpo delle capitanerie di porto;
 - b) 9 (nove) per il Corpo sanitario militare marittimo.
2. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in alternativa, per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non é consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b). I concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a), nella domanda di partecipazione al concorso, potranno indicare solo l'ordine di preferita assegnazione ai Corpi per i quali é indetto il concorso (stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato militare marittimo e capitanerie di porto), fermo restando che l'indicazione non sarà vincolante ai fini della assegnazione ai Corpi che avverrà con i criteri indicati nel successivo articolo 14.

3. Tuttavia, se i posti di cui al citato comma 1, lettera a) risultano non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato maggiore della Marina militare, potrà procedersi, nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'approvazione della graduatoria generale di merito ed il successivo provvedimento di assegnazione definitiva ai corpi dei vincitori del concorso, di cui all'articolo 14, al ripianamento di detti posti con gli idonei non vincitori per il Corpo sanitario militare marittimo, previo gradimento di questi ultimi. Non é consentito, al contrario, il ripianamento di eventuali vacanze che dovessero verificarsi nel Corpo sanitario militare marittimo con i concorrenti idonei non vincitori per i Corpi vari.
4. Per i concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera b), le prove del concorso di cui al presente decreto non sostituiscono la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, programmata annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Pertanto, se detta prova di ammissione verrà confermata - per l'anno accademico 2011-2012 - anche per gli allievi dell'Accademia navale, la procedura concorsuale potrà subire, solo per i concorrenti di cui al citato comma 1, lettera b) e a seconda delle indicazioni fornite dal MIUR stesso, eventuali integrazioni ovvero per i medesimi concorrenti potrebbe rivelarsi necessaria l'effettuazione della predetta prova di ammissione a livello nazionale, in modalità indipendente dal peculiare reclutamento militare. Di eventuali integrazioni della procedura concorsuale per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, nel senso sopra indicato, ovvero dell'adozione di ulteriori, specifiche esenzioni disposte a favore degli allievi delle Accademie militari, verrà fornita comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.
5. I corsi avranno, di massima, inizio nella seconda decade del mese di settembre 2011. Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi, integrati da campagne navali ed imbarchi, saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia navale.
6. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalità:
 - a) gli ammessi al corso per il Corpo di stato maggiore completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in scienze marittime e navali;
 - b) gli ammessi al corso per il Corpo del genio navale completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in ingegneria navale;
 - c) gli ammessi al corso per il Corpo delle armi navali completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni;
 - d) gli ammessi ai corsi per il Corpo di commissariato militare marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con orientamento tecnico - giuridico - amministrativo, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza;
 - e) gli ammessi al corso per il Corpo sanitario militare marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia;
 - f) gli ammessi ai corsi per il Corpo delle capitanerie di porto completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con orientamento tecnico - giuridico - amministrativo, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in scienze del governo e dell'amministrazione del mare.

7. Per quanto indicato al precedente comma 6, gli allievi non potranno far valere gli esami universitari che hanno sostenuto prima dell'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale ai fini del conseguimento dello stesso titolo di laurea che essi conseguiranno al termine del ciclo formativo.
8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 3 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse, il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) potrà subire modificazioni o devoluzioni tra i Corpi con eventuali modifiche delle modalità di effettuazione dei relativi corsi di cui al precedente comma 6, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale del rispettivo Corpo.

Articolo 2

Riserve di posti

1. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, sono previste le seguenti riserve di posti:
 - a) per gli allievi di tutte le Scuole militari (dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) - se conseguono al termine dell'anno scolastico 2010-2011 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, riportano giudizio di idoneità in attitudine militare presso dette Scuole e risultano idonei al termine del concorso, è riservato il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun corso, di cui il 20% a favore dei diplomati presso la Scuola navale militare "Francesco Morosini" ed il 10% a favore dei diplomati presso le Scuole militari dell'Esercito e dell'Aeronautica.
 - b) per il coniuge ed i figli superstiti ovvero i parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, il 10% dei posti previsti per ciascun corso.
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono così ripartiti:
 - a) 33 (trentatré) posti per i Corpi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), di cui 22 (ventidue) per i provenienti dalla Scuola navale militare "Francesco Morosini" e 11 (undici) per i provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e dell'Aeronautica;
 - b) 3 (tre) posti per il Corpo di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), di cui 2 (due) per i provenienti dalla Scuola navale militare "Francesco Morosini" e 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e dell'Aeronautica.
 - c) 11 (undici) posti per i Corpi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio;
 - d) 1 (uno) posto per il Corpo di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. I posti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) eventualmente non ricoperti in una delle due predette ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%) di cui al precedente comma 1 del presente articolo saranno devoluti all'altra.
4. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorità a:
 - a) concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma;
 - b) altri concorrenti idonei.

Articolo 3

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare coloro che:
 - a) avranno compiuto al 31 dicembre 2011 il diciassettesimo anno di età e non avranno superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre 2011, cioè sono nati nel periodo dal 31 ottobre 1989 al 31 dicembre 1994, estremi compresi. Sono fatte salve le disposizioni relative all'elevazione del limite di età di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse;
 - b) hanno conseguito, o saranno in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2010-2011, il titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.
2. I concorrenti dovranno altresì possedere tutti i requisiti generali di partecipazione di cui all'articolo 2 del decreto dirigenziale 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse.

Articolo 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata ed inviata on-line a mezzo della procedura disponibile sui siti, www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it, entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Solo in caso di temporanea indisponibilità della precitata procedura automatizzata o di impossibilità di accesso alla rete internet, la domanda potrà essere redatta in carta semplice, utilizzando gli appositi moduli riportati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate sui moduli stessi. I concorrenti che intendono partecipare per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) dovranno presentare la domanda di partecipazione utilizzando il modello riportato nell'allegato A; quelli che intendono partecipare per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) dovranno, invece, utilizzare il modello riportato nell'allegato B. Copia della domanda dovrà essere conservata dal concorrente ed esibita all'atto della presentazione alla prova scritta di preselezione, come previsto dal successivo articolo 6, comma 2;

I moduli potranno essere reperiti sui siti web www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it. In caso di indisponibilità del predetto sistema automatizzato potrà essere utilizzata copia riprodotta fotostaticamente fronte/retro dei citati moduli.

La domanda, comunque redatta dal concorrente, quale conferma di effettiva partecipazione, pena la mancata ammissione al concorso, dovrà essere:

- a) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non necessita di autenticazione). La mancanza di sottoscrizione comporterà la mancata ammissione al concorso;
- b) spedita per raccomandata, con avviso di ricevimento, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57100 Livorno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I militari in servizio, entro il medesimo termine, dovranno presentare la domanda al Comando di appartenenza che provvederà a vistarla apponendo sulla stessa la data di presentazione ed il numero di protocollo. Lo stesso Comando provvederà a comunicare telegraficamente al Comando dell'Accademia navale l'avvenuta presentazione della domanda, assicurandone il successivo inoltramento alla prima favorevole occasione. I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda, sempre entro il termine sopraindicato, anche per il tramite delle Autorità diplomatiche o consolari.

2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, dovrà dichiarare:
- a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale;
 - b) i posti per i quali intende concorrere - in alternativa, o quelli di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) o quelli di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) - utilizzando rispettivamente i modelli di domanda di cui ai citati allegati A e B. Se concorre per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), dovrà indicare anche l'ordine di preferita assegnazione ai cinque Corpi (stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato militare marittimo e capitanerie di porto), secondo le modalità riportate nel modello di domanda di cui al già citato allegato A;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione, da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato é soggetto agli obblighi militari;
 - d) il proprio stato civile;
 - e) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali é iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando dell'Accademia navale qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. Nel redigere tale attestazione il concorrente dovrà tener conto che l'Accademia navale, al fine di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, acquisirà d'ufficio il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
 - g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
 - h) di non essere stato prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione di proscioglimenti per inidoneità psicofisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
 - i) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovrà indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate tramite il Comando di appartenenza che dovrà notificarle all'interessato. Qualora già collocato in congedo, le date di inizio e di fine del servizio, nonché il grado rivestito all'atto del congedamento. Se concorrente di sesso maschile, anche il Centro documentale (ex distretto militare) dell'Esercito o il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale dell'Aeronautica di ascrizione;
 - l) il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire al termine dell'anno scolastico 2010-2011. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il titolo di studio prescritto sarà ammesso con riserva al concorso ed avrà l'obbligo di comunicarne l'avvenuto conseguimento con il relativo punteggio all'Accademia navale -

Ufficio concorsi - per telegramma. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso;

- m) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sarà cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado rivestito;
 - n) di essere a conoscenza che, se sarà ammesso ai corsi, dovrà sottoscrivere la ferma di cui all'articolo 9 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse;
 - o) la lingua o le lingue straniere nelle quali intende eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, per un massimo di due, di cui una scelta fra la francese, l'inglese, la tedesca e la spagnola, ed una scelta tra le precedenti e l'araba, la cinese, la croata, l'hindi, la persiana, la russa e la serba;
 - p) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e del numero telefonico e della eventuale casella di posta elettronica. I cittadini italiani residenti all'estero dovranno, altresì, indicare nella domanda l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Il concorrente dovrà inoltre segnalare tempestivamente, per telegramma, fax (n. 0586/238222) o e-mail (marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) all'Accademia navale - Ufficio concorsi - ogni variazione del recapito indicato nella domanda che verrà a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
 - q) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa dovrà allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato. La mancata presentazione nei termini e con le modalità predette di tale dichiarazione non consentirà all'interessato di beneficiare del relativo titolo di preferenza;
 - r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
 - s) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - t) di avere tenuto condotta incensurabile e di non aver tenuto comportamenti, nei confronti delle istituzioni democratiche, che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - u) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli articoli 645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti dovranno allegare due fotografie, senza copricapo, formato tessera e non autenticate, con l'indicazione sul retro di cognome, nome e data di nascita.

4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è minorenne dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore.
5. Il Comando dell'Accademia navale potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, spedite o presentate nei termini, risultano formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi ai modelli di cui ai già citati allegati A e B al presente decreto.
6. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente copia dei modelli di cui ai sopracitati allegati A e B al presente decreto.

Articolo 5

Fasi del concorso

1. Il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera c) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse

Articolo 6

Prova scritta di preselezione

1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti alla prova scritta di preselezione con le modalità riportate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale prova avrà luogo presso il comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro, sito in Ancona in via della Marina n. 1, nel periodo 28 febbraio - 11 marzo 2011, secondo il calendario che sarà reso noto ai concorrenti con avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale - del 22 febbraio 2011. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale - del 22 febbraio 2011 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva. Prima dell'inizio della prova la commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 1) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse renderà note ai concorrenti le modalità di svolgimento e di valutazione della prova medesima. La prova di cui al presente articolo si svolgerà secondo le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, dovranno presentarsi per sostenere detta prova nel giorno e nell'ora indicati nel suddetto avviso, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, nonché di copia della domanda di partecipazione al concorso.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni ad eccezione di concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (per telegramma o fax al n. 0586/238222 o e-mail marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) alla predetta Accademia navale un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà per e-mail (se è stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
4. Sulla base del punteggio conseguito dai concorrenti, la commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 1) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse, provvederà a formare, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere alla prova successiva, due distinte graduatorie, di cui una per i concorrenti ai posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) ed una per i concorrenti ai posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b).

5. Saranno ammessi alla prova scritta di composizione italiana di cui al successivo articolo 7, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 4:
 - a) 1443 (millequattrocentoquarantatrè) concorrenti, per i posti a concorso per i Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, del commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso;
 - b) 144 (centoquarantaquattro) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo sanitario militare marittimo. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso.
6. I concorrenti di cui al precedente comma 5 saranno tenuti a presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati al successivo articolo 7, comma 1. L'esito della prova scritta di preselezione sarà resa disponibile nei siti web www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Servizio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012. Nella Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale - del 22 marzo 2011 o in quella alla quale la stessa avrà fatto rinvio sarà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dell'esito della predetta prova. Solo tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Articolo 7

Prova scritta di composizione italiana

1. La prova scritta di composizione italiana avrà luogo il 6 aprile 2011, con inizio non prima delle 0830 presso il Centro ente fiera di Ancona - largo Fiera della Pesca n. 11, con le modalità riportate nel già citato allegato C al presente decreto.
2. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale - del 22 marzo 2011, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale - del 22 marzo 2011 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.
3. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione italiana e convocati ai sensi del precedente articolo 6, comma 6 sono tenuti a presentarsi, presso la sede di cui al precedente comma 1, il giorno della prova entro le 0730 dell'orario ufficiale, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero o blu e di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova saranno in ogni caso esclusi dal concorso, quali che sono le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La prova scritta di composizione italiana si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 14.
5. I concorrenti che avranno superato la prova scritta di composizione italiana riceveranno apposita comunicazione da parte del Comando dell'Accademia navale per lettera raccomandata o telegramma ovvero, per i militari in servizio nella Marina militare, per messaggio telegrafico che sarà notificato agli interessati a cura del Comando di appartenenza, contenente indicazione del giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi presso l'Accademia navale - viale Italia n. 72, per sostenere gli accertamenti psicofisici, gli accertamenti attitudinali, la prova orale di matematica, l'eventuale prova orale facoltativa di lingua straniera e le prove di efficienza fisica di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11.
6. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di composizione italiana non riceveranno alcuna comunicazione dell'esito di detta prova. Essi potranno chiedere informazioni sulla

votazione conseguita, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di svolgimento della prova, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi (tel. 0586/238531).

Articolo 8

Accertamenti psicofisici

1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta di composizione italiana dovranno presentarsi presso l'Accademia navale, con le modalità indicate nella lettera o nel telegramma di convocazione, per essere sottoposti ad accertamenti psicofisici a cura della commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse. L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare e delle direttive del 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, citate nelle premesse del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010.
2. Gli accertamenti psicofisici saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità psicofisica al servizio dei concorrenti, quali allievi della prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale. I concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale, acquisirà la documentazione di cui al successivo articolo 12, commi 1, 2 e 3, necessaria per la successiva effettuazione degli accertamenti psicofisici e attitudinali; per i concorrenti di sesso femminile, in caso di positività del test di gravidanza, la commissione medesima non procederà agli accertamenti psicofisici e si asterrà dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare; disporrà quindi, per tutti gli altri concorrenti, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) cardiologico con ECG;
 - b) oculistico;
 - c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
 - d) odontoiatrico;
 - e) psichiatrico;
 - f) ortopedico;
 - g) analisi delle urine per la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
 - h) controllo dell'abuso sistematico di alcol;
 - i) ogni ulteriore esame clinico specialistico, di laboratorio e/o strumentale, ritenuto utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
4. La commissione provvederà a definire il profilo sanitario di ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti ed in base alla documentazione sanitaria prodotta dagli interessati in conformità al successivo articolo 12, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 (per i soli concorrenti di sesso femminile) ed agli accertamenti psicofisici effettuati.
5. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - a) idoneo all'ammissione all'Accademia navale, con indicazione del profilo sanitario di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse;
 - b) inidoneo all'ammissione all'Accademia navale, con indicazione del motivo.

6. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti citati ai commi 1 e 2 del presente articolo cui sarà attribuito il profilo sanitario minimo di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse.
7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da o che presentano:
 - a) imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare;
 - b) imperfezioni ed infermità per le quali è prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto);
 - c) disturbi della parola tali da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile;
 - d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
 - e) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi, la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli esiti di intervento per la correzione mono o bilaterale dei vizi di rifrazione, gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali;
 - f) abuso di alcolici, positività agli accertamenti diagnostici per assunzione, anche saltuaria od occasionale, di sostanze stupefacenti, e per utilizzo saltuario od occasionale di sostanze psicoattive a scopo non terapeutico;
 - g) tatuaggi, riscontrati all'atto della visita medica generale, che, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o sono possibile indice di personalità abnorme (da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulterà scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà giudizio, né definirà il profilo sanitario. Essa fisserà il termine - che non potrà superare la data prevista per il completamento della procedura di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera c) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse, da parte di tutti i concorrenti - entro il quale sottoporrà detti concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. I concorrenti assenti al momento dell'inizio degli accertamenti psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che sono le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
10. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare con lettera raccomandata al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57100 Livorno, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici effettuati in Accademia navale, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Dette istanze dovranno essere anticipate al Comando dell'Accademia navale per fax (n. 0586/238222).
11. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dal Comando dell'Accademia navale comunicazione telegrafica di ammissione con riserva alle fasi concorsuali di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11. In caso di mancato

accoglimento dell'istanza, invece, il Comando dell'Accademia navale comunicherà all'interessato che il giudizio di idoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici rimane confermato.

12. Il giudizio circa l'idoneità fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 10 - in caso di accoglimento dell'istanza e di idoneità alle fasi concorsuali di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11, sostenute con riserva - sarà espresso dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 2) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse, a seguito di valutazione della documentazione sanitaria allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, solo qualora ritenuto necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici. I concorrenti convocati per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti psicofisici, se per qualsiasi motivo non si presentano nel luogo, giorno e ora stabiliti, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 2) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonché quelli che hanno rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.

Articolo 9

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psicofisici di cui al precedente articolo 8, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse, agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sarà svolta con le modalità indicate nelle «Norme per la selezione attitudinale nel concorso prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale», e con riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina militare», entrambe emanate dall'Ispettorato delle scuole della Marina e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolerà nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
 - a) area “stile di pensiero”: analisi predisposizione al cambiamento, struttura;
 - b) area “emozioni e relazioni”: autonomia e adattabilità, controllo e imperturbabilità, autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorità;
 - c) area “produttività e competenze gestionali”: livelli di energia e produttività, costanza nel rendimento, capacità di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacità di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
 - d) area “motivazionale”: bisogni ed aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:
 - a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;
 - b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
 - c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
 - d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
 - e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.

La commissione assegnerà il punteggio di livello attitudinale a ciascun concorrente sulla base delle risultanze delle prove di performance, delle valutazioni degli ufficiali psicologi e di quelle

degli ufficiali colloquiatori; tale punteggio sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica).

3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90.

La commissione medesima, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

- idoneo quale allievo ufficiale dei corsi normali della Marina militare;
- inidoneo quale allievo ufficiale dei corsi normali della Marina militare, con indicazione del motivo.

Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali é definitivo. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 8 e quelli di cui al precedente articolo 8, comma 10, in caso di accoglimento dell'istanza. Detti concorrenti, qualora giudicati inidonei al termine degli accertamenti attitudinali, non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti psicofisici eventualmente disposti di cui al precedente articolo 8. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

Articolo 10

Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psicofisici ed attitudinali saranno ammessi alla prova orale di matematica. Inoltre, saranno ammessi con riserva a sostenere detta prova i concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 8, e quelli di cui al precedente articolo 8, comma 10, in caso di accoglimento dell'istanza, qualora giudicati idonei al termine degli accertamenti attitudinali.
2. La prova orale di matematica verterà sugli argomenti di cui ai programmi riportati nel già citato allegato C al presente decreto. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 21/30, utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 14.
3. I concorrenti idonei nella prova orale di matematica, sempreché lo hanno chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera (non più di due, di cui una scelta fra la francese, l'inglese, la tedesca e la spagnola ed una scelta tra le precedenti e l'araba, la cinese, la croata, l'hindi, la persiana, la russa, la serba;). Le modalità di svolgimento della suddetta prova, che avrà luogo successivamente alla prova orale di matematica, sono indicate nel già citato allegato C al presente decreto. I concorrenti che non intenderanno più sostenere detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla.
4. Ai concorrenti che sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera sarà assegnato un punteggio, in relazione al voto conseguito per ciascuna delle lingue prescelte. Tale punteggio, che concorrerà alla formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 14, sarà così determinato:

a)	fino a 20/30:	punti 0;
b)	21/30:	punti 0,05;
c)	22/30:	punti 0,10;
d)	23/30:	punti 0,15;
e)	24/30:	punti 0,20;
f)	25/30:	punti 0,25;
g)	26/30:	punti 0,30;
h)	27/30:	punti 0,35;

- i) 28/30: punti 0,40;
- j) 29/30: punti 0,45;
- k) 30/30: punti 0,50.

Articolo 11

Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti risultati idonei alla prova orale saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso l'Accademia navale, successivamente alla prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, idonee scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove di efficienza fisica, tutte obbligatorie, consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
 - a) nuoto m. 25 (qualunque stile); tempo limite:
 - 23 secondi, per i concorrenti di sesso maschile;
 - 25 secondi, per i concorrenti di sesso femminile;
 - b) salto in alto (massimo tre tentativi); altezza minima:
 - 120 cm., per i concorrenti di sesso maschile;
 - 110 cm., per i concorrenti di sesso femminile;
 - c) piegamenti sulle braccia (tempo limite 2 minuti senza interruzioni), almeno in misura di:
 - n. 18, per i concorrenti di sesso maschile;
 - n. 12, per i concorrenti di sesso femminile;
 - d) corsa piana di m. 1.000; tempo massimo:
 - 4 minuti e 30 secondi, per i concorrenti di sesso maschile;
 - 5 minuti, per i concorrenti di sesso femminile.

Il prospetto delle prove di efficienza fisica é riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Il medesimo allegato D contiene disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifica durante l'effettuazione degli esercizi.
5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
 - a) verificherà la validità delle certificazioni prodotte dai concorrenti all'atto della presentazione in Accademia navale;
 - b) sottoporrà i concorrenti agli esercizi previsti, dopo averli resi edotti delle modalità di esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto nei commi precedenti;
 - c) autorizzerà, nei casi e con le modalità previste dal già citato allegato D, il differimento della data di effettuazione di tutti o parte degli esercizi, comunicandolo immediatamente all'Accademia navale - Ufficio concorsi;
 - d) redigerà il verbale delle prove di efficienza fisica, attribuendo a ciascun concorrente il giudizio di idoneità o inidoneità per ciascuno dei 4 esercizi previsti nel già citato allegato D.
6. Saranno considerati idonei i concorrenti che avranno conseguito l'idoneità in almeno tre dei quattro esercizi previsti.
7. Il giudizio espresso dalla commissione per le prove di efficienza fisica é definitivo.

Articolo 12

Documenti

1. I concorrenti convocati per sostenere gli accertamenti e le prove di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10 e 11 dovranno, all'atto della presentazione in Accademia navale, consegnare i seguenti documenti in originale:
 - a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il nuoto, in corso di validità rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2010 ovvero dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre 2011;
 - b) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica, l'esame radiografico verrà effettuato presso l'Accademia navale);
 - c) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate col Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accreditamento con il Servizio sanitario nazionale):
 - 1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
 - 2) emocromo completo;
 - 3) VES;
 - 4) glicemia;
 - 5) creatininemia;
 - 6) trigliceridemia;
 - 7) colesterolemia;
 - 8) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 9) gammaGT;
 - 10) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 11) markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
 - 12) accertamento della positività per anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3^a o 4^a generazione.Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
 - d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione.
2. Il personale di sesso femminile dovrà, inoltre, presentare:
 - a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accreditamento con il Servizio sanitario nazionale. Sarà altresì ritenuta valida in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;

- b) referto originale di test di gravidanza (sangue o urine) eseguito, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate col Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accreditamento con il Servizio sanitario nazionale.
3. I concorrenti di entrambi i sessi dovranno consegnare:
- a) atto di assenso in carta semplice, conforme all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore, se ancora minorenni all'atto della presentazione;
 - b) apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico previsto dal precedente articolo 8, comma 3, secondo quanto riportato nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa vigente, sarà loro praticato all'atto dell'ammissione alla frequenza della prima classe e periodicamente, ad intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione, secondo quanto indicato nel medesimo allegato G al presente decreto;
 - c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello in allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto, concernente il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso. I concorrenti, compresi quelli provenienti dalle Scuole militari, dovranno dichiarare l'anno di conseguimento del predetto titolo, mentre quelli che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore.
4. La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti indicati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo determinerà l'esclusione dal concorso.
5. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi normali - dovranno produrre il certificato anamnestico, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, delle vaccinazioni effettuate.

Articolo 13

Composizione delle commissioni

- 1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, lettera c) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse. Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi del presente articolo apparterrà alla Marina militare.
- 2. La commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 1) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello in servizio, presidente;
 - b) due ufficiali superiori, membri;
 - c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
- 3. La commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
 - b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
 - c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.

4. La commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 2) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse sarà composta da:
- a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
 - b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
 - c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 3.

5. La commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse sarà composta da:
- a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
 - b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
 - c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale.

6. La commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 3) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse sarà composta da:
- a) un ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio, presidente;
 - b) due ufficiali di grado non inferiore a Capitano di fregata in servizio, membri;
 - c) due o più docenti o esperti per la prova scritta di composizione italiana, membri aggiunti;
 - d) due o più docenti o esperti per la prova orale di matematica, membri aggiunti;
 - e) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - f) un sottufficiale con il grado di Primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per le quali sono aggregati. La commissione esaminatrice potrà essere suddivisa in sottocommissioni nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 6 del decreto ministeriale 30 marzo 1999, citato nelle premesse del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010.

7. La commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 4) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse sarà composta da:
- a) un ufficiale superiore, presidente;
 - b) un ufficiale, membro;
 - c) un sottufficiale del ruolo marescialli della categoria In/ISMEF, che assolverà le funzioni di segretario.

La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, del supporto di personale dell'Accademia navale, esperto di settore e di un ufficiale medico.

Articolo 14

Graduatoria finale di ammissione ai corsi e assegnazione ai Corpi

1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove ed accertamenti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera c) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse saranno iscritti, a cura della commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 3) del medesimo decreto dirigenziale, in due distinte graduatorie generali di merito, una per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) ed una per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b).
2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla media di quelli riportati nella prova scritta di composizione italiana e nella prova orale, alla quale sarà aggiunto l'eventuale punteggio incrementale assegnato per la prova orale facoltativa di lingua straniera, calcolato secondo quanto previsto dal precedente articolo 10, comma 4. A mente dell'articolo 2, comma 8 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, all'atto della formazione delle graduatorie di ammissione alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale di cui al presente articolo, dovranno essere risultati idonei in tutte le fasi concorsuali previste nell'articolo 3, commi 1 e 2 del del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse.
3. Nel formare ciascuna graduatoria la commissione terrà conto della riserva di posti prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2 del presente decreto. Se i predetti posti riservati non possono essere ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 2.
4. A parità di merito si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'articolo 650, commi 1 e 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
5. Le graduatorie degli idonei saranno approvate con decreto interdirigenziale. Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso sarà inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti web www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it.
6. La commissione medesima, sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 1 per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), procederà all'assegnazione provvisoria degli idonei ai Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto fino alla copertura dei posti messi a concorso, tenendo conto dei requisiti di idoneità fisica, dell'attitudine dimostrata dai concorrenti, delle preferenze da loro espresse, ove compatibili con le prioritarie esigenze di Forza armata, al fine di garantire l'omogenea distribuzione degli idonei nei vari Corpi.
7. Saranno ammessi alla frequenza della prima classe dei corsi normali - sempreché non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui agli articoli 1, comma 3 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse, e 1, comma 8 del presente decreto - i primi 111 (centoundici) concorrenti idonei, che saranno assegnati provvisoriamente ai Corpi secondo i criteri di cui al precedente comma 6, ed i primi 9 (nove) concorrenti idonei, che saranno assegnati al Corpo sanitario militare marittimo, inclusi nella corrispondente graduatoria di merito di cui al precedente comma 1. I vincitori del concorso saranno convocati a cura del Comando dell'Accademia navale. Per i vincitori già alle armi, poiché soggetti ad una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso é subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione generale per il personale militare che, allo scopo, chiederà il prescritto parere della Forza armata di appartenenza. Detto nulla osta sarà acquisito d'ufficio dal Comando dell'Accademia navale. Coloro che non si presenteranno nella data indicata nella comunicazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, non ammessi al corso. Il Comando dell'Accademia navale potrà, tuttavia, autorizzare il differimento della data di presentazione fino ad un massimo di cinque giorni qualora la mancata presentazione sarà dovuta a causa di forza maggiore. A tal

fine gli interessati dovranno inviare, entro il giorno di prevista presentazione, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - per telegramma o fax (n. 0586/238222), documentazione probatoria del motivo della mancata presentazione.

8. A seguito delle eventuali rinunce di concorrenti che si verificheranno entro il ventunesimo giorno dalla data di inizio dei corsi, il Comando dell'Accademia navale provvederà al ripianamento delle vacanze. Successivamente, qualora i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) risulteranno non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato maggiore della Marina militare, si procederà, entro il precitato termine, al ripianamento di detti posti con gli idonei non vincitori per il Corpo sanitario militare marittimo, previo gradimento di questi ultimi, come già indicato al precedente articolo 1, comma 3. Allo spirare del termine predetto, la commissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 3) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse formerà le graduatorie definitive di ammissione ai corsi e, per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), provvederà altresì all'assegnazione definitiva ai Corpi, con i criteri indicati al precedente comma 6. L'assegnazione definitiva ai Corpi potrà comportare anche modificazioni della precedente assegnazione provvisoria.
9. Le graduatorie definitive degli ammessi ai corsi e la loro parimenti definitiva assegnazione ai Corpi saranno approvate con decreto interdirigenziale. In particolare, i concorrenti idonei non vincitori per il Corpo sanitario militare marittimo, se si verifica la condizione di cui al precedente comma 8, verranno inseriti nella graduatoria definitiva degli ammessi per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente decreto, dopo l'ultimo degli idonei, secondo l'ordine della graduatoria di provenienza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto. Detto decreto sarà pubblicato nel Foglio d'ordini della Marina. Il medesimo sarà inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti web www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it.
10. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso l'Accademia navale, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi della normativa citata nell'articolo 10 comma 1 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di allievo al corso presso l'Accademia navale. A tal fine l'Accademia navale, al termine della terza settimana di corso, fornirà alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, se non conseguiranno la nomina a Guardiamarina in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguiranno la predetta nomina, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo. Gli ammessi all'Accademia navale potranno essere dimessi:
 - a) a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se minorenni);
 - b) d'autorità per motivi disciplinari, per perdita dei requisiti psicofisici, per insufficiente attitudine militare o professionale e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 15

Disposizioni amministrative

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 11 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse, sono a carico dell'Amministrazione le spese concernenti il mantenimento degli allievi e l'acquisto dei libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione.
2. Sono, invece, a carico degli allievi le spese di carattere straordinario riferite all'acquisto di strumenti scientifici ad uso individuale, degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dagli allievi medesimi, nonché le spese riferite al pagamento per danneggiamento o perdita di materiale e al rinnovamento di capi di corredo divenuti inservibili per loro incuria.
3. All'atto dell'ammissione in Accademia gli allievi maggiorenni o un genitore/tutore degli allievi minorenni dovranno rilasciare una dichiarazione secondo il modello riportato in allegato I con la quale si obbligano al pagamento delle spese straordinarie e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'Amministrazione militare. Incorre nel rinvio dall'istituto l'allievo che lascia passare due mesi dalla scadenza dei versamenti richiesti dall'Accademia navale senza effettuarli. Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia stessa può promuovere per il recupero dei crediti.
4. Gli allievi che, per qualsiasi motivo, cessano definitivamente di far parte dell'Accademia dovranno:
 - a) soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;
 - b) restituire i libri, gli strumenti e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonché tutti gli effetti di corredo stabiliti dal Comando dell'istituto (il materiale non restituito verrà addebitato al prezzo delle tariffe in vigore);
 - c) restituire gli strumenti di studio e di lavoro ed ogni altro effetto prelevato a pagamento, qualora il relativo acquisto non è stato già saldato.

Articolo 16

Disposizioni per l'accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse e del precedente articolo 3, le attività indicate all'articolo 7 del già citato decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 saranno svolte dal Comando dell'Accademia navale.

Articolo 17

Disposizioni per il trattamento dei dati personali

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010, citato nelle premesse, il responsabile del trattamento dei dati personali, ai fini del presente concorso, è il Comandante dell'Accademia navale.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

f.to (Ammiraglio ispettore capo (CP) Marco BRUSCO)

f.to (Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)